

IL NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DELLA SPEZIA

Cristiano Ruggia¹, Paolo Canepa² & Roberto Masia³

¹ Architetto e Vicesindaco del Comune della Spezia (Italia)

² Sezione Lipu La Spezia (Italia)

³ Consigliere comunale La Spezia (Italia)

L'Amministrazione comunale della Spezia ha voluto inserire norme nel nuovo Regolamento edilizio e nel Regolamento del verde urbano che ponessero attenzione all'avifauna. Si è ritenuto infatti doveroso regolamentare attività nel campo dell'edilizia e della manutenzione del verde, adeguandole a nuove e avanzate sensibilità che per troppo tempo non hanno avuto riscontri nelle normative di governo e gestione del territorio.

In particolare il Regolamento del verde urbano negli gli artt. 18-20 e 21 vietano la potatura di siepi, arbusti e macchie arbustive nel periodo primaverile, al fine di svolgere la nidificazione dell'avifauna; impongono che la pulizia di canali e degli specchi d'acqua pubblici dovrà essere effettuata al di fuori del periodo primaverile, al fine di salvaguardare la nidificazione dell'avifauna; vietano di eseguire abbattimenti di alberature nel periodo primaverile, al fine di tutelare la riproduzione dell'avifauna, fatti salvi casi particolari debitamente documentati ed autorizzati. Il Regolamento edilizio prevede all'art. 70 che nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di nuovi corpi di fabbrica devono essere adottati i seguenti accorgimenti:

1) I fori, le aperture, i camini, le sporgenze, le tettoie, devono essere muniti di reti protettive, dissuasori o altri accorgimenti idonei ad evitare lo stanziamento e il rifugio di piccioni o di animali che comunque possano conseguire problemi di igiene e decoro, senza pregiudicare l'eventuale nidificazione di rondini, rondoni, balestrucci e chiotteri;

2) Le superfici vetrate e ogni pannellatura trasparente dovranno risultare poco riflettenti, oppure traslucide o bombate, al fine di evitare collisioni da parte di avifauna;

3) Qualora i nuovi edifici pubblici risultino da ubicare presso sistemi naturali/vegetazioni (es. corso d'acqua, parchi, boschi) e/o rotte potenziali di migrazione dell'avifauna e siano prevalentemente costituiti/rivestiti, per quanto anche di piccole dimensioni (es. cabine, passaggi coperti) di superfici trasparenti e/o riflettenti, devono essere dotati di idonee marcature o strutture che ne permettano l'individuazione da parte dell'avifauna (es. nervature, brise-soleil, tende). Tali accorgimenti sono auspicabili anche nel caso di nuovi

edifici privati. Devono inoltre essere adottati in sede di realizzazione di pannelli antirumore, se trasparenti e/o riflettenti, da ubicare ai margini di strade, ferrovie o comunque di infrastrutture per le quali sia previsto l'obbligo della dotazione in relazione al clima acustico conseguente;

4) Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che integrino la realizzazione di comignoli, di fori di aereazione o di scarico, di aperture necessarie al ricambio dell'aria nelle intercapedine, ovvero di ogni altra apertura che si possa prestare ad accogliere uccelli o animali di piccola taglia, dovranno essere adottate, nel rispetto delle altre eventuali normative di settore, grate o reti antintrusione atte ad evitare il loro intrappolamento, anche in funzione di garantire la sicurezza dell'eventuale impianto;

5) In sede di realizzazione di bacini idrici quali piscine, vasche e invasi di raccolta di acque, di canaline di drenaggio e di canali, con sponde ripide, devono essere predisposte idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro. Inoltre, i tombini stradali e relativi pozzetti relativi a nuove canalizzazioni devono essere collocati ad una distanza idonea, in modo da permettere il passaggio sicuro ai piccoli anfibi.